



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 222	di data 13/06/22

Oggetto: ART. 21 L.P. 23/90 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO DI UN BAGNO CHIMICO MOBILE DA COLLOCARE IN ZONA PARROCCHIA SANT'ANTONIO PER INIZIATIVA SPERIMENTALE DI INCLUSIONE SOCIALE TERRITORIALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 572,00).

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 23.12.2021 n. 199 e da ultimo variato con deliberazione 17.05.2022 n. 61, nella sezione "Siamo comunità" individua l'obiettivo strategico "*costruire un welfare dinamico capace di intercettare i bisogni ed intervenire in maniera efficace*";

rilevato che in alcuni luoghi del territorio comunale è presente un significativo numero di persone senza dimora in situazione di fragilità estrema; alcune tra loro non si rivolgono ai centri di accoglienza notturna a causa delle loro stesse condizioni esistenziali;

dato atto che spesso le persone senza dimora trovano e creano ripari di fortuna, soprattutto notturni, con soluzioni precarie sotto ponti e tettoie o nelle vicinanze dei cortili di strutture parrocchiali, come da tempo sta accadendo nei pressi dell'oratorio della Chiesa di Sant'Antonio;

verificato che detta situazione solleva anche inevitabili problemi igienico-sanitari, sia agli abitanti della zona sia ai cittadini che frequentano la Parrocchia di Sant'Antonio, a causa dei bisogni fisiologici/corporali espletati per strada e comunque senza alcuna condizione di riservatezza;

rilevato congiuntamente ai referenti dei servizi sociali competenti, della Parrocchia interessata nonché agli operatori dell'Unità di strada che per le persone che dimorano in prossimità della Chiesa non è possibile trovare un'immediata e diversa tipologia di soluzione alloggiativa in quanto esitano e spesso non accettano di entrare in un sistema di accoglienza istituzionalizzata;

ritenuto, pertanto, in considerazione delle elevate temperature estive di contenere la problematica igienica, collocando sperimentalmente nei pressi della zona interessata un bagno chimico mobile, che consenta alle persone senza dimora di provvedere ai propri bisogni in un luogo chiuso;

dato atto che per le ragioni su esposte è stato richiesto per le vie brevi un preventivo di spesa ad un'impresa concessionaria, Ecosistemi s.r.l., per l'installazione e il noleggio di n.1 bagno chimico mobile, comprensivo dell'intervento di lavaggio, disinfezione e manutenzione settimanale da parte della società Sebach S.p.A. (03912150483);

vista l'offerta della società Sebach, inviata il 09.06.2022 ed assunto agli atti al prot.n. 162373, che prevede per il servizio di noleggio il prezzo di euro 130,00 (i.v.a. esclusa) al mese, comprensivo della consegna e del posizionamento del bagno, la pulizia con reintegro di

pagina 1/4

liquido chimico e della carta igienica una volta alla settimana, il ritiro e la pulizia finale, smaltimento reflui e l'assicurazione per atti vandalici e responsabilità civile;

richiamata la L.p. 2/2020 che all'art. 3, comma 1 dispone che "le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture (...), fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020" (€ 139.000,00), con un'applicazione fino al 31.06.2023 come da Legge di conversione n. 120/2020;

dato atto altresì che per affidamenti di servizi ed acquisti di beni di importo inferiore a euro 5.000,00 non occorre ricorrere ad una negoziazione sul mercato elettronico, ad altri strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da Consip s.p.a, così come previsto al comma 6 dell'art. 36 ter 1 della L.p. 23/90;

dato atto che per procedure semplificate di affidamento diretto, come previsto dal codice dei contratti, la stazione appaltante può adottare una determina che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

rilevato che il prezzo richiesto, rientrante in quello definito nel prezzario 2022 della Provincia Autonoma di Trento, risulta congruo in rapporto alla natura del servizio e ai prezzi generalmente applicati ;

considerato che per detto servizio non si riscontrano rischi da interferenze per quali intraprendere misure di prevenzione e protezione e, pertanto, non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI;

atteso che il presente provvedimento riguarda acquisto di importo inferiore a 40.000,00, pertanto non previsti nella Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-2024;

viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26.10.2016 da ultimo aggiornate con delibera n. 636 del 10.07.2019, che definiscono, tra l'altro le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture con valore fino a 5.000,00 euro (i.v.a. esclusa) ed i relativi controlli da eseguirsi ai sensi dell'art. 80 del medesimo Decreto;

considerato che per l'impresa Sebach e l'impresa concessionaria Ecosistemi sono stati verificati, come previsto dalle succitate Linee Guida n. 4, la regolarità del Durc e l'assenza di annotazioni riservate sul casellario ANAC;

ritenuto opportuno nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di affidare a trattativa privata diretta all'impresa Sebach S.p.A., ai sensi dell'art. 21, commi 2 lett. h) e 4, della Legge provinciale n. 23/90, il servizio di noleggio di un bagno chimico (servizio igienico mobile), per un periodo sperimentale di massimo 4 mesi da rinnovarsi mensilmente, per le motivazioni sopra esposte e secondo quanto previsto nel preventivo di spesa;

evidenziato che l'affidamento del servizio verrà perfezionato mediante contratto da stipularsi con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.P. 23/1990;

considerato che in caso di chiusura anticipata del servizio/noleggio la disdetta dovrà essere comunicata all'impresa almeno sette giorni prima della scadenza prevista da contratto di noleggio;

dato atto che il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto mensilmente a seguito di ricevimento della fattura elettronica;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione

all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- Legge provinciale 09/03/2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 96/2020/05 di data 30 dicembre 2020 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21 commi 2 lett. h) e 4 della Legge provinciale 23/1990 all'impresa Sebach S.p.A.. (p.i.v.a.03912150483) il servizio di noleggio di un bagno chimico (servizio igienico mobile), comprensivo dell'intervento di lavaggio,

pagina 3/4

- disinfezione e manutenzione settimanale, da collocare nei pressi della parrocchia di Sant'Antonio per un periodo sperimentale di massimo di 4 mesi;
2. di dare atto che tale noleggio verrà comunque rinnovato mensilmente e che per lo stesso verrà corrisposto, come da preventivo, l'importo di euro 130,00 (iva esclusa) al mese;
 3. di impegnare la somma complessiva di euro 572,00 (i.v.a. 10% inclusa) per eventuali 4 mesi di noleggio e imputare la spesa al capitolo 559 con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024 che presenta la necessaria disponibilità;
 4. di dichiarare che le obbligazioni diventano esigibili nel corso del 2022;
 5. di liquidare i corrispettivi mensili relativi a tale noleggio su presentazione di documentazione fiscalmente valida;
 6. di indicare quale responsabile di procedimento e quindi della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7/bis, comma 3 lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti la Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale;
 7. di dare atto che ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti provvederà alla stipulazione del contratto la Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale mediante scambio di corrispondenza;
 8. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 13/06/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale

N. 15/ 222

di data 13/06/22

Oggetto: ART. 21 L.P. 23/90 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO DI UN BAGNO CHIMICO MOBILE DA COLLOCARE IN ZONA PARROCCHIA SANT'ANTONIO PER INIZIATIVA SPERIMENTALE DI INCLUSIONE SOCIALE TERRITORIALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 572,00).

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U		2022	12041.03.00559	U.1.03.02.99.999	1507			572,00	"	106116 (9533689)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 15 giugno 2022